

**DIREZIONE GENERALE
UFFICIO VIGILANZA TRASPARENZA
ANTICORRUZIONE**

Prot. 10401 del 09/03/2016

Nota circ. 1/2016

Ai Direttori dei Centri e delle Unità di ricerca

All.1

Ai Dirigenti dell'Amministrazione centrale

LORO SEDI

OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017. Applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 35 *bis* D. Lgs. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012.

Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, approvato con Decreto del Commissario Straordinario del CREA n.123 del 17 dicembre 2015, prevede una serie di misure dirette alla prevenzione e repressione dei fenomeni della corruzione e dell'illegalità nell'Ente in applicazione delle cogenti disposizioni recate dalla Legge 6 dicembre 2012 n.190.

Tra queste, particolarmente rilevante è l'art. 35 *bis* del D. Lgs. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 46, della menzionata legge n. 190 del 2012, ai sensi del quale coloro che abbiano riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*"Dei delitti contro la pubblica amministrazione"*):

"a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".

Ne consegue che non possono essere nominati componenti di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per l'attribuzione di commesse di qualunque genere (beni, servizi e forniture), nonché per la concessione di ausili finanziari in genere o vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, coloro che abbiano riportato sentenze di condanna, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione, anche allorché la decisione di condanna non sia passata in giudicato.

A tal fine, nel suggerire l'inserimento nei bandi di gara o di concorso di una apposita clausola recante l'indicazione che la nomina delle commissioni *"avverrà ai sensi dell'art. 35 *bis* D. Lgs. 165/2001 dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012"* in quanto detta disposizione integra le leggi ed i regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari, **prima di procedere alla predetta nomina, occorre**, a cura del Responsabile

dell'ufficio o della struttura nel cui ambito di competenze rientrano le attività della commissione, **provvedere all'accertamento della eventuale sussistenza di precedenti penali a carico dei componenti medesimi, che sono tenuti a rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (All. 1).**

Dell'accertata assenza di precedenti penali dovrà essere fatta espressa menzione nel provvedimento di costituzione della commissione.

Ricorrendo la richiamata condizione ostativa, l'incarico non potrà essere conferito.

Fiorella PITOCCHI
Responsabile della prevenzione della corruzione